

## Norme e tributi

Entro venerdì si possono integrare i valori dichiarati e le imposte

# Per gli immobili in eredità sanatoria alla volata finale

Si cade venerdì 30 settembre (art. 12 comma terzo e quater d.l. 14 marzo 1988 n. 70 convertito nella legge 13 maggio 1988 n. 154) il termine entro il quale i contribuenti interessati, senza scontare sanzioni, possono presentare una «dichiarazione integrativa» (esente da bollo, art. 5 Tab. all. B d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642) per adeguare alla nuova normativa, fondata sulla moltiplicazione dei redditi catastali, i valori degli immobili indicati nelle donazioni e nelle dichiarazioni di successione a condizione che:

- le dichiarazioni di successione e le donazioni siano state registrate entro il 30 giugno 1986;
- l'accertamento di valore non sia divenuto definitivo (per atto d'adesione; per una tritulle o mancata impugnazione dell'accertamento; per l'intervento di una sentenza definitiva) alla data di entrata in vigore della legge di conversione (14 maggio 1988);
- il valore indicato nella dichiarazione di successione o nella donazione sia inferiore a quello risultante dall'utilizzo dei moltiplicatori catastali.

Pertanto, chi abbia dichiarato valori superiori non è più passibile di accertamento; chi si trovi in contenzioso ma abbia dichiarato valori superiori, vede estinguersi il procedimento per cessazione dell'oggetto del contendere; chi, infine, si trovi nelle descritte condizioni, può fruire dell'opportunità, scontando le differenze d'imposta e i relativi interessi, di ricalcolare il valore degli immobili mediante la moltiplicazione dei redditi catastali e quindi, di non esser più soggetto ad accertamento.

Quando ai coefficienti da utilizzare, dopo aver moltiplicato per sessanta il reddito dominicale dei terreni (non destinati a fini edificatori) e per ottanta la rendita

dei fabbricati, il prodotto così ottenuto va, a sua volta, moltiplicato:

1) per il coefficiente relativo all'anno di apertura della successione o di registrazione della donazione, per le successioni apertesi e le donazioni registrate anteriormente al 1 gennaio 1986;

2) per il coefficiente relativo all'anno 1985, per le successioni apertesi o le donazioni registrate nel corso del 1986, ma anteriormente alla pubblicazione del Testo Unico del registro (avvenuta il 30 aprile 1986).

Se fin qui si giunge abbastanza agevolmente, pur se occorre districarsi tra le complicate maglie del dettato legislativo, da qui in poi sorgono problemi di non indifferente caratura. Ad esempio, una questione di immediata evidenza è quella relativa all'individuazione del coefficiente da applicare per

le donazioni registrate (o per le dichiarazioni inerenti a successioni apertesi) tra il 1 maggio ed il 30 giugno 1986: se, a logica, pare debbano applicarsi i coefficienti relativi al 1986, è logico rilevare l'incongruenza di applicare i coefficienti del 1985 fino al 30 aprile e, nel periodo successivo, quelli del 1986. In più considerando — come già è stato rilevato — che i coefficienti del 1986 furono dettati con un decreto ministeriale datato 11 giugno 1986 e pubblicato il 14 successivo e che, in base all'art. 8, comma secondo, legge 880/1986, almeno per i terreni, dal 1 luglio al 31 dicembre 1986 si deve tener conto dei coefficienti relativi al 1985.

Ma il problema di maggior rilievo, è che coinvolge, pure, profili di costituzionalità, e quello relativo alla disparità di trattamento che si

verrebbe a creare tra coloro che hanno registrato la donazione o la dichiarazione di successione entro il 30 giugno 1986 e coloro che vi hanno provveduto tra quella data e il successivo 21 dicembre (il 22, infatti, è entrata in vigore la legge 17 dicembre 1986 n. 880, che ha esteso all'imposta di successione e donazione il calcolo del valore con l'ausilio dei redditi catastali). D'accordo che la legge 880 ha efficacia retroattiva al 1 luglio 1986, ma come avrebbe potuto il contribuente sapere che, quanto dichiarato tra luglio e dicembre sarebbe stato esaminato dall'Amministrazione finanziaria nell'ottica del calcolo automatico? Solo fondandosi sul già vigente Testo Unico del registro? La risposta pare, francamente, negativa.

Angelo Busani

## I medici del territorio mobilitati contro i tagli all'assistenza sanitaria

ROMA — Da oggi fino a domenica i delegati del Sindacato italiano medici del territorio (Simet), l'associazione che ha raccolto l'eredità dei medici condotti, si riuniscono ad Acireale per valutare le iniziative da prendere nel caso il Consiglio dei ministri di giovedì prossimo dovesse adottare delle risoluzioni sfavorevoli alla categoria. Sarà presente anche Eolo Parodi, presidente della Federazione nazionale medici, insieme agli altri rappresentanti del settore.

All'ordine del giorno figura anche il problema del rinnovo contrattuale. L'occasione servirà, inoltre, per fare il punto sulla situazione del 'pianeta sanità' e verificare se, in vista dell'apertura delle frontiere europee del 1992, la classe medica italiana è preparata ad affrontare il confronto con il resto dell'Europa.

Pasquale Trecca, presidente del Simet, ha affermato al riguardo che i medici a convegno sono decisi a concordare i tempi e i modi di un intervento energico che faccia chiarezza. Alla distanza il governo dovrà cedere e riconoscere che l'assistenza sanitaria non si fa col solo criterio ragionistico e mettendo ai margini i medici.

La Cassazione alla

## La prova

ROMA — Il tempo aiuta a ricordare? Niente affatto. Il ricordo (orti) subiti non fa che esasperare rabbia o il rancore. E non c'è da farsi se a distanza di anni, di o soltanto di ore, la vendetta p corpo in comportamenti violenti fronte alla legge sarà sempre può invocare come attenuante la «provocazione».

A descrivere in termini così realisti la natura umana è stata la Corte cassazione, in una sentenza a dirittura curiosa, ma di notevole interesse per le conseguenze sul piano della responsabilità penale. La Corte (in sezione penale) ha infatti sostanzialmente allargato il campo di operatività della «provocazione», riconoscendo questa circostanza attenuante sia anche quando il fatto provocatorio è a molto tempo indietro. E'